

Messaggio ITAL-Uil n. 157/2008 del 18 luglio 2008

Area Assistenza e tutela/Pubblico Impiego

Ai Coordinatori regionali ITAL - Uil

A tutti gli Uffici di Patronato delle CSP Uil e delle UR Uil

Oggetto: *DL. n. 112/2008. Modifiche al periodo e al trattamento economico per i pubblici dipendenti, del lavoratore in malattia.*

Facciamo seguito ai nostri messaggi nn. 141 – 149 e 156 con i quali abbiamo trattato i primi aspetti legati alle innovazioni introdotte dal D.L. n. 112 dello scorso 25 giugno.

Torniamo, oggi, sull'argomento e specificatamente affrontiamo i **commi 1 e 2 dell'art. 71** del sopra citato decreto riguardante **il periodo e il trattamento economico** per l'assenza dovuta a malattia con i quali sono state introdotte nuove disposizioni per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Parlando di amministrazioni pubbliche (*così come individuate dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001*), crediamo utile ricordare che sotto questa dizione si intendono le amministrazioni dello Stato, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, Le Province, i Comuni, le Comunità montane (*e loro consorzi e associazioni*), gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e le Agenzie Fiscali.

Nella lettura del testo normativo il Legislatore ha introdotto nuove disposizioni per quanto riguarda i dipendenti delle amministrazioni pubbliche durante il periodo di assenza.

Comma 1

Entrando nello specifico notiamo che rispetto a prima (*materia trattata dai rispettivi CCNL*), dove si escludeva dallo stipendio ogni compenso accessorio **solo** per le malattie **superiori a 15 giorni**, con l'entrata in vigore dell'art. 71 il periodo di malattia incide sulla retribuzione del dipendente nei **primi dieci giorni**; infatti, lo stipendio mensile è calcolato solo sul **trattamento economico fondamentale** (*stipendio base mensile previsto dal CCNL in vigore ed indennità integrativa speciale*), escludendo **qualsiasi indennità ed il trattamento accessorio**.

Aiutandoci con un esempio, ed ipotizzando un periodo di malattia pari a 7 giorni nell'arco del mese, secondo quanto sopra espresso, il relativo stipendio sarà calcolato sulla retribuzione fissa e continuativa pari a 7 giorni (*definita dal decreto trattamento economico fondamentale*) e per i restanti 23 giorni sulla retribuzione realmente percepita.

Fermo restando quanto sopra detto il Legislatore ha, comunque, previsto una salvaguardia per coloro i quali sono assenti dal lavoro per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o per causa di servizio, ovvero per ricovero ospedaliero, day hospital, nonché per assenze dovute a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Comma 2

Il comma 2, invece, introduce nuove disposizioni anche per quanto concerne la certificazione della malattia. Infatti, il dipendente pubblico avrà l'obbligo, in caso di **evento superiore a dieci giorni** e in caso di **secondo evento per malattia nell'anno solare**, di giustificare l'assenza tramite certificato medico rilasciato da una **"struttura sanitaria pubblica"** come indicato dall'art. 71 del decreto legge n. 112/2008.

Sulla dizione di **"struttura sanitaria pubblica"** facciamo presente che con parere **n. 45/08 dello scorso 4 luglio 2008** della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni (UPPA) è stato precisato che per il rilascio della certificazione per incapacità temporanea al lavoro **rientrano anche i medici di medicina generale**, titolari delle convenzioni con il servizio sanitario nazionale previste dai contratti collettivi. **Sono, pertanto, esclusi**, a giustificare l'assenza per malattia, **i medici privati**.

Ribadiamo, comunque, che il decreto legge n. 112 non è definitivo e che, fino alla sua conversione in legge, potrebbe subire modifiche. Ad ogni modo, non essendoci alcun riferimento temporale e trattandosi di decreto legge, il conteggio delle assenze e la certificazione di una struttura pubblica, sono calcolate **dal 25 giugno 2008**, ossia dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto.

* * * * *

Per opportuno approfondimento vi rimandiamo alla lettura dell'articolo 71 del decreto legge n. 112/2008 commi 1 e 2, di seguito allegati.

Fraternali saluti.

Per l'Area Assistenza e tutela
(Stefano Paterna)

Decreto legge n. 112/2008

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Art. 71.

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

- 1 Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio: Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
- 2 Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

(Omissis)